

**AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
SERVIZIO TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Approvazione dei criteri applicati dall'Ufficio Amministrativo Trasporti per la valutazione delle modifiche riferite alle officine di autoriparazione autorizzate all'attività di revisione, con sede nel territorio provinciale di Bologna

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

Decisione

1 – Dispone di dare evidenza, alla luce delle recenti riforme normative introdotte dall'art. 7 della 124/2015 in materia di procedimento amministrativo e obblighi di trasparenza e pubblicità in capo alla p.a., dei criteri applicati e della prassi consolidata attuata dall'Ufficio Amministrativo Trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di imprese di autoriparazione che svolgono attività di revisione, relativamente alle istanze afferenti a modifiche ad attività già autorizzate e che nel tempo sono state avanzate, dando atto che a tal fine sono stati in parte mutuati i criteri già disposti ed attuati per il comparto delle autoscuole con precedente determina dirigenziale assunta nell'anno 2012¹, e successivamente per gli ulteriori comparti di competenza relativi all'attività di consulenza automobilistica e di scuola nautica, con ulteriore determina dirigenziale assunta nell'anno 2016².

¹ Determina dirigenziale n. 2502/2012 prot. 181268 del 5/12/2012 assunta in concomitanza di diverse novità normative intervenute nel comparto stesso.

² Determina dirigenziale n. 1133 prot. 63539 del 15/11/2016.

2- dispone in particolare di dare applicazione ai “**Criteri per la valutazione delle modifiche societarie apportate alle officine di autoriparazione autorizzate all'attività di revisione dalla Città metropolitana, di cui alla tabella allegata sub n. 1)** con riferimento alle istanze avanzate dagli operatori già a suo tempo autorizzati all'esercizio dell'attività richiamata di revisione, al fine di dare seguito alle modifiche intervenute nell'attività già presenti sul mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità amministrativa, tenuto conto che la normativa di settore non ha introdotto norme specifiche.

3 – richiama infine gli accordi assunti con la Motorizzazione civile di Bologna, recepiti nel Verbale sottoscritto in data 10.6.2016 al Prot. 32231/2016 con il Servizio Trasporti della Città metropolitana di Bologna, cui si rinvia integralmente, al fine di dare evidenza alla prassi applicata per garantire omogeneità e trasparenza nell'esame delle istanze presentate per quanto attiene ai casi sottoposti a parere della richiamata amministrazione oppure a procedure semplificate.

Motivazione:

Si evidenzia che la normativa attualmente in vigore in tema di officine autorizzate alla revisione³ è priva di disciplina per quanto attiene alle modifiche che intervengono sulle attività già autorizzate, che rilevano al fine di stabilire quando vi siano i presupposti per la conservazione oppure per la modifica/sostituzione dell'autorizzazione originaria.

Si richiama sia quanto attuato e previsto nell'ambito dell'attività di autoscuola in cui si fa riferimento alla distinzione tra modifiche qualificabili come sostanziali e non sostanziali⁴, qualificazione dalla quale discende conseguentemente anche la necessità di adeguare le attività agli attuali requisiti richiesti dalla normativa⁵ ed altresì la prassi applicata in analogia per le modifiche intervenute nel comparto dell'attività di consulenza automobilistica e scuole nautiche.

Nell'ambito di una fase di profonda riforma avviata dalla L. 124/2015 e attuata già con il D.lgs.124/2016 gli obblighi di pubblicazione delle p.a. riferiti ai procedimenti di competenza sono diventati sempre più stringenti a decorrere dal 1/01/2017, per cui - nell'ambito di un processo

³ Art. 80 e Artt. 52 e 53 del D. Lgs. 285/92(Nuovo Codice della Strada) e art. 239 – 240 – 241 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e correlate disposizioni e circolari ministeriali attuative. Art. 105 comma 3 del D.Lg.s 112/1998, art. .25 comma 5 della L.R. 13/2015 in attuazione dell'art. 1 comma 85 lett. b) della Legge n. 56/2014.

⁴ Ai sensi dell'art. 335, comma 9, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.

⁵ per cui si richiamano più specificamente i contenuti della determina dirigenziale già adottata in riferimento all'attività di autoscuola n. 2502/2012 prot. 181268 del 5.12.2012, recante “Art. 123 del Codice della Strada esercizio delle funzioni in materia di autoscuole in regime di segnalazione certificata di inizio attività. Approvazione di criteri ed orientamenti relativamente ad aspetti normativi in materia di autoscuola” e in particolare l'allegato n. 1.

avviato a fine dell'anno 2016 di revisione e sistematizzazione delle procedure dell'Ufficio amministrativo Trasporti - si è ritenuto a tal fine utile rendere noti i criteri attuati anche per le modifiche alle imprese di consulenza e alle scuole nautiche, al fine di distinguere quando ricorra una ipotesi di mera presa d'atto della modifica intervenuta oppure una modifica dell'originario titolo autorizzatorio oppure ancora una sostituzione integrale dello stesso, con garanzia in ogni caso di continuità nell'operatività dell'attività avviata.

La medesima finalità di rendere chiaro agli operatori interessati quale sia la documentazione da produrre in relazione alla modifica apportata e quando vi siano le condizioni per una continuità nell'operatività dell'attività autorizzata dalla Città metropolitana, si intende perseguire anche per il comparto delle officine di autoriparazione autorizzate a effettuare revisione, alla luce anche del D.Lgs. n.222/2016 che ha confermato per il comparto il regime dell'autorizzazione espressa.

In particolare si intende esplicitare la definizione schematica delle modifiche maggiormente ricorrenti ed indicate **nella tabella sub 1)**, sia per dotare l' Ufficio di agevole strumento di lavoro, sia al fine di garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto già applicato nella prassi consolidata, nell'esercizio delle funzioni assegnate in tutti i comparti di competenza.

Si intende infine dare evidenza dei recenti accordi assunti congiuntamente con la locale Motorizzazione civile con il verbale del 10/06/2016⁶, cui si rinvia integralmente, in occasione del quale sono stati individuati casi di semplificazione nell'iter autorizzatorio in capo alla Città metropolitana, in relazione alle fattispecie sottoposte al parere tecnico preventivo di esclusiva competenza della stessa Motorizzazione in merito a locali e attrezzature di revisione, in particolare si è prevista la richiesta di parere solo nei seguenti casi:

- istanza di nuova autorizzazione all'attività di revisione a favore di nuove imprese di autoriparazione;
- istanza di autorizzazione per trasferimento in nuovi locali ad imprese già autorizzate;
- istanza di autorizzazione per estensione dell'attività di revisione e/o attivazione di nuove linee di revisione.

⁶A seguito delle determinazioni assunte d'intesa con Motorizzazione civile di Bologna con verbale di accordi sottoscritto in data 10/06/2016 con Pg. 32231/2016e acquisito agli atti con Pg. 32550 del 13/05/2016 al fasc. 7.1.1/3/2016

Nelle ulteriori ipotesi di autorizzazione in sostituzione per trasformazione societaria, per cessione di quote o per trasferimento del complesso/ramo aziendale infatti, in presenza di dichiarazione dell'impresa interessata attestante l'assenza di successive modifiche ai locali o attrezzature precedentemente autorizzati, si considera confermato il parere già acquisito in precedenza.

Bologna, data di redazione 20/03/2017

Il Dirigente/Il Responsabile
DONATO NIGRO

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.